



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Michele Milani	PRESIDENTE Rel.
Dott. Federico Grillo Pasquarelli	CONSIGLIERE
Dott. Piero Rocchetti	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **800 /2018** R.G.L.

promossa da:

STIRO FERRERO Soc. Coop. a r.l., c.f. e P. IVA
03130470044, in persona del Presidente Gianni Ferrero,
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Mauro
Ardito, Pierandrea Sergio Di Lecce e Antonio Tita ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Torino, corso Re Umberto n. 84, per procura a margine del
ricorso in appello.

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -, Ente
di diritto pubblico – C.F. 80078750587 – con sede in Roma, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che



agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps, **S.C.C.I. S.p.A.**, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998, nonché della procura a rogito della dott.essa Laura Mattielli, Notaio in Tivoli, n. rep. 37521/racc.5762 del 3 luglio 2014, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Cataldi per procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dr. Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9/C presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto.

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 15.11.2018

Per l'appellato:

come da memoria difensiva depositata in data 4.6.2019

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 11.12.2015 avanti al tribunale di Asti, la STIRO FERRERO Soc. Coop. a r.l. ha citato in giudizio l'Inps e ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento notificato in data 3.2.2015 e l'avviso di addebito n.33720150001424935000 notificato in data 18.11.2015 con il quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 243.141,26 a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo dal gennaio 2010 al



marzo 2014, oltre sanzioni..

L'opponente, prospettate alcune eccezioni preliminari formali relative al verbale ispettivo, rilevato che gli ispettori hanno ritenuto di assoggettare a contribuzione vari periodi nel corso dei quali i soci lavoratori risultavano sospesi per mancanza di lavoro, ha contestato le determinazioni assunte in sede ispettiva (e poste alla base dell'avviso di addebito parimenti opposto), evidenziando che dette sospensioni, conseguenti a mancanza di lavoro, erano conformi alla contrattazione collettiva provinciale ed aziendale, alla normativa statutaria e regolamentare della cooperativa, e non si ponevano in contrasto con le disposizioni della L.142/01 e con l'art.1 L.389/89.

Formulando anche eccezioni subordinate relative al *quantum* dei contributi pretesi (anche sotto il profilo della prescrizione), l'opponente ha chiesto in via conclusiva l'annullamento del verbale di accertamento e dell'avviso di addebito e la declaratoria di non dovere nulla all'Inps in relazione agli inadempimenti contestati.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha ribadito la legittimità della pretesa, chiedendo in via conclusiva la reiezione del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito opposto.

Sentiti alcuni testi, con sentenza n.2/2018 del 7.7.2018 il tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la parte opponente alle spese di lite.

Con ricorso depositato in data 15.11.2018 ha proposto appello la STIRO FERRERO Soc. Coop. a r.l. che ha chiesto la riforma



della sentenza formulando le conclusioni del primo grado.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 13.6.2019, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado, disattese le eccezioni formali prospettate dalla cooperativa, ne ha respinto le ragioni di merito con le seguenti argomentazioni:

- Premesso che le norme del regolamento interno della cooperativa (versioni del 2003 e del 2014) e le disposizioni del contratto collettivo aziendale prevedono la possibilità di riduzione dell'orario di lavoro e la sospensione temporanea delle prestazioni lavorative, si deve ritenere che detta normativa non possa essere utilizzata per escludere, con riferimento alle sospensioni deliberate, l'obbligo contributivo, secondo quanto prevede l'art.4 L.142/2001, in combinazione con l'art. 1 d.l. 388/89;
- Inoltre il regolamento interno non potrebbe neppure deliberare disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo di cui all'art.3, comma 1 L.142/01 (art.6), se non nel caso di adozione di un piano di crisi aziendale, ipotesi nel caso di specie insussistente;
- Neppure può ritenersi che nel caso di specie si tratti di sospensioni concordate, posto che le deliberazioni del



Consiglio di Amministrazione evidenziano che sono provvedimenti unilaterali della cooperativa rispetto ai quali le sottoscrizioni dei soci lavoratori sono apposte per presa visione e non come espressione negoziale;

- Quanto ai profili di doglianza relativi al quantum della pretesa contributiva, che comprenderebbe anche ipotesi di assenze dei lavoratori non riconducibili a sospensione per mancanza di lavoro, si rileva che dal verbale di accertamento e dalle delibere del c.d.a. si evince che gli ispettori hanno unicamente fatto riferimento alle ore contrassegnate nel LUL dalla sigla SO, appunto corrispondenti alle sospensioni per mancanza di lavoro;
- È infine infondata l'eccezione di prescrizione riferita ai contributi per il mese di gennaio 2010, in quanto, per detti contributi il pagamento doveva avvenire entro il 16.2.2010, e l'atto interruttivo costituito dalla notifica del verbale di accertamento è avvenuto in data 3.2.2015, e quindi prima del compimento del quinquennio.

Appella la cooperativa Stiro Ferrero rilevando:

- Che devono essere ribadite alcune eccezioni preliminari, con particolare riferimento alla “omessa indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”, nonché al “difetto di motivazione”, ;
- Che il primo giudice ha erroneamente inserito nei casi di sospensione per mancanza di lavoro anche i casi di assenza



per irreperibilità dei lavoratori, casi confermati dalle deposizioni testimoniali;

- Che il primo giudice ha operato un'errata lettura interpretativa delle disposizioni di fonte legislativa che prevedono gli obblighi contributivi relativi ai soci lavoratori di cooperativa; non ha infatti considerato la piena legittimità delle sospensioni disposte, con il conseguente venir meno dell'obbligo retributivo e quindi anche di quello contributivo;
- Che le sospensioni non sono state disposte unilateralmente, ma accettate dai soci lavoratori, come emerge dalle deposizioni testimoniali;
- Che le norme contrattuali che autorizzano le sospensioni non impongono modifiche dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- In subordine, che il primo giudice, sulla scorta delle determinazioni degli ispettori, ha ricompreso ai fini del quantum anche assenze motivate da ragioni diverse dalla sospensione per mancanza di lavoro;
- Che le spese dovevano essere compensate, quantomeno in parte.

Per quanto attiene ai motivi di impugnazione che, riprendendo alcune eccezioni preliminari respinte dal primo giudice, denunciano presunti vizi formali del verbale ispettivo e sono dirette ad ottenere una pronuncia di annullabilità, nullità e/o revoca dello stesso verbale, si deve rilevare, secondo un



orientamento consolidato di questa corte sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è l'impugnativa di un atto amministrativo, quale il verbale dell'istituto previdenziale, bensì esclusivamente la fondatezza nel merito dell'obbligazione contributiva, rispetto alla quale il verbale ispettivo costituisce un atto meramente dichiarativo nonché eventuale elemento di prova della pretesa dell'INPS (cfr. Cass. 6916/2016, Cass. 13011/2017); rispetto a tale atto, inidoneo ad incidere nella sfera giuridica del destinatario e non autonomamente impugnabile dinanzi al giudice ordinario, non può neppure venire in rilievo il potere di disapplicazione, trattandosi di potere che riguarda gli atti aventi natura provvedimentoale.

Per quanto attiene ai profili di merito, occorre precisare che dallo stesso verbale di accertamento citato dalla società cooperativa (verbale del 28.1.2015 notificato in data 3.2.2015), con riferimento allo stesso periodo e nei confronti della stessa Stiro Ferrero soc. coop. a r.l., è scaturita anche la pretesa dell'Inail, che, tramite l'emissione di cartella esattoriale da parte dell'ente concessionario, ha preteso il pagamento dei premi assicurativi omessi nel periodo 1°1.2010 – 31.3.2014.

La Cooperativa ha proposto opposizione giudiziale e all'esito del procedimento è intervenuta la sentenza n.49/17 del tribunale di Cuneo, che, ad eccezione di un importo di minima entità, ha ritenuto fondata la pretesa dell'Istituto Assicurativo; a seguito di proposizione di appello da parte della cooperativa, con sent.



n.307/18 (R.G. 483/17) questa corte ha confermato la sentenza di primo grado, ed a seguito di nuova impugnativa della cooperativa, il giudizio ora pende avanti alla Corte di Cassazione. Dal momento che la sent. 307/18 ha affrontato gran parte delle questioni proposte nell'atto d'appello qui esaminato, e poiché questo collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso nel citato precedente, le relative e rilevanti argomentazioni di detta pronuncia vengono richiamate integralmente di seguito.

“Con il primo motivo di appello la Stiro Ferrero censura il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, circa l'omessa trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dei rapporti di lavoro dei soci sospesi dal lavoro, e deduce che né il contratto collettivo provinciale né il contratto collettivo aziendale richiedono che la sospensione dal lavoro dei soci-lavoratori della cooperativa sia accompagnata da una formale modifica del contratto di lavoro.

Il motivo è irrilevante, perché non tocca la ratio decidendi della sentenza appellata, che non è la mancata trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ma l'inderogabilità del minimale contributivo ad opera della volontà delle parti, individuali o collettive.

Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, la cooperativa appellante deduce che il principio di inderogabilità del minimale contributivo presuppone l'effettività del rapporto di lavoro e, quindi, il diritto alla retribuzione, diritto che viene meno nel caso



di legittima sospensione del rapporto e della prestazione lavorativa per mancanza o antieconomicità delle commesse; che rientra tra le prerogative del regolamento interno delle cooperative, ex art. 6 L. 142/2001, anche quella di prevedere la sospensione dei rapporti di lavoro, con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali (prestazione lavorativa da una parte e corresponsione della retribuzione dall'altra), per riduzioni dell'attività lavorativa dovute a causa di forza maggiore o temporanea mancanza di commesse, come confermato anche da una sentenza di questa Corte d'Appello; che le sospensioni per le quali l'INAIL reclama il pagamento dei premi erano espressione dell'autonomia negoziale delle parti, sia perché il socio lavoratore, con la sottoscrizione del contratto associativo, aveva aderito alle clausole del regolamento interno, ivi compresa quella riguardante la sospensione per mancanza di lavoro, sia perché tale adesione risultava confermata volta per volta con la sottoscrizione per accettazione, da parte del socio, delle singole comunicazioni di sospensione del rapporto, tanto è vero che nessuno dei soci-lavoratori sospesi aveva mai chiesto di essere retribuito né aveva messo a disposizione le proprie energie lavorative durante i periodi di sospensione; che, infine, la sospensione dei soci-lavoratori per carenza di lavoro era sempre stata disposta dal Consiglio d'Amministrazione della cooperativa e ratificata dall'assemblea dei soci, come previsto dal regolamento interno.

Entrambi i motivi sono infondati.



L'art. 4, 1° comma, L. 142/2001 ("Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") dispone che "Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6"; il 2° comma aggiunge che "I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b) (i "trattamenti economici ulteriori": maggiorazioni retributive e ristorni di bilancio, n.d.e.), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente".

L'art. 3, comma 4, D.Lgs. 423/2001 ("Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative") dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989" (ovvero, il c.d. minimale contributivo)

Dunque, il principio generale è l'applicabilità del minimale contributivo anche ai soci lavoratori delle società cooperative con i quali è instaurato un rapporto di lavoro subordinato: ed è pacifico che ma tutti i lavoratori interessati dall'accertamento oggetto di causa risultano assunti dalla cooperativa appellante con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed



orario di lavoro full-time.

Le norme contrattuali collettive, o del regolamento della cooperativa, che prevedono la sospensione dell'attività lavorativa, con conseguente sospensione dell'obbligazione retributiva, quando sia stato deliberato un piano di crisi aziendale (fattispecie estranea al presente giudizio) o quando, come nel caso in esame, si versi in una situazione di carenza di commesse o di lavoro, non dispongono affatto il venir meno dell'obbligazione contributiva (né, tantomeno, del rapporto di lavoro).

Ciò che può formare oggetto di sospensione consensuale è solo l'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti del rapporto di lavoro, ma questo – non essendosi estinto – continua a costituire, per entrambe le parti, la fonte di quelle obbligazioni che prescindono dall'esecuzione delle prestazioni tipiche del contratto. Pertanto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, la sospensione consensuale della prestazione lavorativa non può avere alcuna incidenza sull'obbligazione contributiva, che è correlata al perdurare del rapporto di lavoro e che, nei limiti del minimale contributivo, continua a gravare sul datore di lavoro in forza della norma inderogabile dell'art. 1 D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989.

Nulla di diverso si ricava dalla sentenza di questa Corte citata dall'appellante (App. Torino n. 382/2014) che, anzi, in accoglimento dell'appello dell'INPS contro una sentenza che aveva escluso l'obbligo contributivo a carico di una cooperativa,



ha affermato che le sospensioni dal lavoro disposte dalla cooperativa per mancanza di commesse o riduzione del lavoro, ancorché disposte per legittime esigenze di carattere tecnico/organizzativo, non comportavano l'esonero della cooperativa dall'obbligazione contributiva, nei limiti del minimale contributivo stabilito dalla legge, ed ha pertanto giudicato irrilevante la circostanza che i soci-lavoratori non avessero mai avanzato richieste retributive.

Con il quarto motivo l'appellante contesta la quantificazione dei premi, rilevando che gran parte delle assenze formalmente qualificate dalla cooperativa come "SO-sospensioni" erano in realtà riconducibili ad irreperibilità dei soci lavoratori (stranieri rientrati per lunghi periodi nei Paesi d'origine), che molte ore di assenza erano dovute alla richiesta di permessi non retribuiti e alla CIG in deroga a zero ore fruita dalla cooperativa da aprile a giugno 2012.

Il motivo è infondato.

Sul punto, il Tribunale ha ampiamente motivato: "I periodi presi in considerazione dagli ispettori e contestati alla cooperativa sono unicamente quelli (e tutti quelli) indicati nel L.U.L., sezione presenze, con la voce "SO-sospensione" ... D'altra parte l'ispettore NOVARA, sentito come teste, ha dichiarato che delle tre tipologie di assenze non retribuite (la sospensione indicata con "SO", l'aspettativa non retribuita richiesta dai lavoratori e i permessi non giustificati) ai fini dell'addebito contestato alla cooperativa sono state prese in considerazione soltanto le



assenze indicate sul L.U.L. con "SO" (che, del resto, erano proprio le assenze dovute a sospensione per mancanza di lavoro, come riferito dalla teste PATRASKU ENIKO, socia lavoratrice con mansioni di responsabile della produzione e degli orari, laddove ha dichiarato di essersi attenuta alle voci indicate a questo riguardo dallo studio del consulente del lavoro), e non invece le aspettative non retribuite né i permessi non giustificati ... La teste ha altresì precisato che i periodi di cassa integrazione non sono stati contestati".

Il Giudice di primo grado ha poi preso in considerazione ogni singola posizione contestata, verificando la corrispondenza tra le ore addebitate e quelle registrate sul LUL, tant'è vero che, ove ha riscontrato un errore da parte degli Ispettori (con riferimento alla posizione della lavoratrice Shala Xhevahire) ha disposto un ricalcolo delle somme ed ha escluso il relativo addebito.

Le motivazioni della sentenza sul quantum, così precise ed esaurienti, non sono in alcun modo confutate dall'appellante, che si limita a ribadire le considerazioni già espresse in primo grado, senza riuscire ad articolare censure specifiche sui singoli punti trattati dalla sentenza".

Le argomentazioni ora esposte rispondono efficacemente a gran parte dei profili prospettati nell'atto di impugnativa.

Ad integrazione di quanto riportato, il collegio ritiene di osservare quanto segue.

Nel contestare l'applicabilità del minimale contributivo, la cooperativa, sul presupposto della asserita legittimità delle



‘sospensioni’ lavorative operate nei confronti dei propri soci per mancanza di lavoro, ne fa derivare il venir meno dell’obbligo retributivo e “quindi anche di quello contributivo”.

Si tratta di operazione ermeneutica non corretta, posto che la costante giurisprudenza di legittimità afferma il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, per cui l’obbligo contributivo può essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto (ai soci lavoratori) dal datore di lavoro (fra le ultime Cass. 15120/19; 13650/19; 24109/18).

Quanto alle fonti normative che secondo la prospettazione della società cooperativa avrebbero legittimato le sospensioni dell’attività lavorativa dei soci lavoratori, vale a dire le clausole del Regolamento Interno e del Contratto Collettivo aziendale che escludono “oneri diretti o indiretti a carico della cooperativa” nei casi di assenza o riduzione di attività derivata da riduzione o mancanza momentanea di lavoro, innanzitutto occorre rilevare che il contratto aziendale (doc.10 Stiro Ferrero), per quanto si legge all’art.2, ha un periodo di vigenza (1.7.2014 – 1.1.2017) successivo a quello di cui si tratta in causa e quindi non rileva ai fini del decidere.

Quanto al Regolamento Interno, correttamente e condivisibilmente il primo giudice, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa corte territoriale, ha osservato che la previsione di sospensione di attività (e di riduzione retributiva) si pone al di fuori degli stretti limiti segnati dal combinato disposto



degli artt.4 e 6 L.142/01 che prevedono la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi solo nel caso di deliberazione del piano di crisi aziendale da parte dell'assemblea, condizioni nel caso di specie insussistenti.

Quanto infine alla posizione delle socie lavoratrici Popa Raluca, Shala Xhevahire e Marinescu Ioana, la società cooperativa ribadisce che dovevano comunque essere escluse dal novero dei lavoratori a cui si riferisce la pretesa contributiva dell'Istituto, in quanto nel loro caso la mancata prestazione lavorativa (e l'assenza di retribuzione e contribuzione), non è derivata da provvedimenti di sospensione (collegati con la contrazione di attività), ma dalla circostanza per cui le medesime lavoratrici, da un certo momento si sono rese irreperibili.

Ora, seppure le risultanze dell'istruttoria testimoniale offrano elementi di riscontro in ordine alla situazione di irreperibilità delle tre lavoratrici, occorre rilevare che la società cooperativa non ha adottato alcun provvedimento diretto a troncare il loro rapporto di lavoro, mantenendole in forza ed inserendole fra i lavoratori sospesi, e tale scelta organizzativa ha legittimamente determinato gli ispettori a comprenderle nella pretesa contributiva. Rispondendo ad ulteriori obiezioni dell'appellante, si osserva che anche nel caso di irreperibilità dei lavoratori, è possibile inviare loro valide comunicazioni di carattere recettizio, ad esempio presso l'ultimo recapito noto.

Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite (rispetto alle quali l'appellante invoca in subordine la compensazione), si



deve ritenere che sia stata operata correttamente dal giudice di primo grado con applicazione del principio di soccombenza, posto che in ordine alle questioni di causa si è consolidato un orientamento di merito e di legittimità contrario alle tesi prospettate dalla cooperativa e la pronuncia di questa corte citata dall'appellante (sent. 382/14) non è stata letta correttamente, come ha osservato la sent. 307/18, sopra ampiamente riportata.

Per tutte le considerazioni esposte l'appello va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 9.515,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 13.6.2019

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Michele MILANI



